

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

389^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1961

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Congedi	Pag. 18227
Disegni di legge:	
Annunzio di presentazione	18227
« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1347-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	18228
BUSSI	18229, 18242
MARTINELLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	18229 e <i>passim</i>
MENCARAGLIA	18239
RODA	18228 e <i>passim</i>
TURANI, <i>relatore</i>	18229 e <i>passim</i>

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 11,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

R U S S O, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Ha chiesto congedo il senatore Ragno per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

del senatore Pelizzo:

« Agevolazioni ai Comuni ovvero ai Consorzi di Comuni nel finanziamento occorrente per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti delle aziende gas ed acquedotti municipalizzate » (1560).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1347-Urgenza)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ».

Ricordo che nella seduta di ieri il Senato ha approvato l'articolo 14 ed ha iniziato l'esame dell'articolo 15. Per tale articolo fu presentata richiesta di votazione per appello nominale, richiesta successivamente ritirata. Proseguiamo pertanto nell'esame dell'articolo 15. Se ne dia nuovamente lettura.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 15.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, validi il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Ieri sera, data l'ora tarda (non ne faccio colpa a nessuno, si discute, si cerca di chiarire le idee ma alle ore 22, con il risultato che tutti sappiamo, signor Presidente, malgrado il suo diligente apporto a questa discussione, cosa non facile!) mi sono sentito rispondere fiaschi per fiaschi: io chiedo fiaschi e mi si rispondeva con fiaschi. Ho chiesto all'onorevole Ministro una cosa molto semplice e, a chiarimento, ripeto i miei dubbi che sono molto evidenti: indipendentemente dal merito perchè l'altro ramo del Parlamento potrà entrare anche nel merito (noi vogliamo bianco, l'altro ramo del Parlamento vuole nero, padroni di farlo) se questa legge ritornasse alla Camera — e ci ritornerà, sono pronto a scommettere mille contro uno — se vi ritornasse per difetto di forma (*interruzioni dal centro*) non dico per questioni di merito, ma per difetto di formulazione, che bella figura ci faremmo? Onorevole Ministro, io ieri ho fatto una questione non certo di lana caprina. Per esempio in questa legge ricorre più volte la parola « effetto ». Ora, poichè il rischio maggiore che possiamo correre è quello di veder ritornare la legge dalla Camera per difetto di forma, e dato che la parola « effetto » in questa legge ha un'importanza fondamentale, comportando fra l'altro impegni per decine di miliardi per lo Stato, mi sono dato la briga di rinfrescare i miei ricordi scolastici confrontando la disciplina giuridica dei titoli di credito quale appare dal Codice civile, che dedica tutto un apposito titolo a questo argomento.

Qui si distinguono i titoli di credito a seconda se siano nominativi, al portatore, eccetera; inoltre la legge cambiaria parla di « pagherò cambiario », o di cambiale « tratta », ma mai di « effetti ». Ora, a rigor di termini, « effetto » può essere anche la mia giacca, perchè è in un certo senso, anche essa un effetto personale. Ammetteremo allora al risconto anche la mia giacca? (*Commenti*). Evidentemente in quest'Aula dobbiamo parlare in questi termini per farci comprendere. E chiudo la parentesi, ritornando alla questione dell'articolo 15.

Onorevole Ministro, evidentemente ieri sera non ci siamo compresi per colpa naturalmente dell'ora che era tarda. Io desideravo che lei mi spiegasse in che modo si coordini il disposto dell'articolo 15, che prevede anticipazioni fino al 75 per cento per lavori all'estero, con l'articolo 5 che, sia pure nel diverso campo delle assicurazioni, prevede che la garanzia assicurativa, possa arrivare all'85 per cento in certi casi, al 65 per cento in altri e al 30 per cento in altri ancora. Ora, se noi ammettiamo che certe esportazioni possano essere garantite fino al 30 per cento, come possiamo per queste stesse esportazioni prevedere un finanziamento fino al 75 per cento? Vogliamo coordinare le varie disposizioni della legge o vogliamo seguire passivamente la corrente? Cosa ci dice dunque l'onorevole Ministro?

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, in pratica lei dichiara di non accettare l'articolo 15 così come è formulato.

R O D A . Infatti il testo mi sembra equivoco.

P R E S I D E N T E . Se vuole presentare un emendamento, deve corredarlo con le otto firme regolamentari.

R O D A . Il mio Gruppo, signor Presidente, si è espresso molto chiaramente su questo disegno di legge, dichiarando la sua astensione, cioè assumendo una posizione di indifferenza. Questo però non toglie che il mio Gruppo abbia il dovere di intervenire per far correggere quelle storture di forma o quelle posizioni errate che possano riscontrarsi nella legge. Tale è il nostro dovere, indipendentemente dal nostro atteggiamento politico.

V A R A L D O . Presenti un emendamento!

R O D A . Per coordinare i due articoli si potrebbe stabilire un finanziamento del 75 per cento per le forniture garantite fino al-

l'85 per cento; poi del 65 per cento, per le forniture garantite fino al 65 per cento e finalmente un finanziamento fino al 30 per cento per le esportazioni garantite fino al 30 per cento. In tal modo si stabilisce un parallelo fra le assicurazioni e i finanziamenti delle esportazioni. Questo è il punto su cui batto. Mi dica, senatore Turani, se è erroneo.

TURANI, *relatore*. Con tutta sincerità, confesso di non aver compreso il problema che l'assilla.

RODA. Io ho chiesto di coordinare l'articolo 15 all'articolo 5. L'articolo 15 ha per oggetto i risconti e le anticipazioni, cioè il credito, l'articolo 5 ha per oggetto l'assicurazione al credito, che dovrà essere prestata dall'I.N.A.

Ora, le quote di garanzia relative all'esportazione di merci o di servizi non possono eccedere l'85 per cento; non possono eccedere il 65 per cento nel caso di depositi di merci italiane all'estero; non possono eccedere finalmente il 30 per cento sull'importo complessivo del contratto di lavoro. Questo per quanto riguarda l'articolo 5.

L'articolo 15 prescrive invece che il credito all'esportatore non può superare il 75 per cento. Se noi però assicuriamo in un determinato momento il 30 per cento, come potremo concedere un credito del 75 per cento? (*Interruzioni dal centro*)

PRESIDENTE. Se lei ritiene, senatore Roda, proponga un emendamento concreto con le otto firme regolamentari. Potremo così metterlo in discussione.

RODA. Il mio emendamento potrebbe essere così espresso: « ... non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento per le esportazioni di merci, il 65 per cento di ciascun finanziamento per il deposito di merci, il 30 per cento per i lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, eccetera ». Uniformeremmo così il disposto dell'articolo 15, credito, con il disposto dell'articolo 5, assicurazioni.

BUSSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSSEI. Se ho ben capito, mi sembra che l'eccezione sollevata dal senatore Roda riguardi due oggetti distinti. Infatti, le percentuali riportate nell'articolo 5 si riferiscono ad oggetto diverso da quello cui si riferisce la percentuale riportata all'articolo 15. Le une riguardano la garanzia e l'altra la possibilità di risconto e di finanziamento.

Mi pare quindi che il riferimento non abbia alcun fondamento. Non si può ritoccare l'articolo 15, modificando la percentuale in relazione all'articolo 5, perchè le ricordate percentuali si riferiscono ad oggetti distinti.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi sforzerò di interpretare quello che è il pensiero, così come l'ho capito, dell'onorevole senatore Roda; però, per fare questo, debbo innanzitutto ricordare i titoli nei quali il disegno di legge si divide. L'articolo 5 fa parte del titolo primo, che ha per oggetto « Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ». Si dice in esso che la quota di garanzia in assicurazione ed in riassicurazione non può superare l'85 per cento del valore dei crediti relativi alla esportazione di merci, eccetera. Il titolo secondo riguarda il « Finanziamento dei crediti a medio termine » e all'articolo 15 recita: « I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento... ». Siccome all'articolo 13 si stabilisce che l'Istituto centrale per il credito a medio termine è autorizzato a compiere operazioni di risconto ed a concedere anticipazioni, l'onorevole senatore Roda chiede: nell'ipotesi che il finanziamento sia andato al di là della quota assicurata, che cosa avviene?

Onorevole senatore Roda, se un Istituto di credito ha ritenuto di finanziare l'esportatore suo cliente per una quota superiore alla garanzia concessa contro i rischi speciali, esso avrà agito in base a criteri di fiducia che non

sono oggetto di valutazione da parte del disegno di legge in esame; il disegno di legge in esame dice soltanto, all'articolo 15, che il Mediocredito non può riscontare i finanziamenti o effettuare anticipazioni sugli stessi in misura eccedente il 75 per cento della quota garantita.

A mio giudizio, non esiste quindi quella incoerenza che mi pare che lei, senatore Roda, abbia voluto ravvisare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , Segretario :

Art. 16.

Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 24 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, numero 949, all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087 e all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

(È approvato).

Art. 17.

Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, nu-

mero 1196, e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 18.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1° luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Ieri ho posto una precisa domanda circa l'incongruenza dell'articolo 18 in cui si dice che a carico dello Stato sarà posta una percentuale dell'1,50 per cento sul complesso dei finanziamenti fatti dal Mediocredito.

Io ho chiesto: come si spiega ciò, onorevole Martinelli? Come si spiega questo sacrificio dell'1,50 per cento a carico del Tesoro per delle operazioni, attenti bene, attive, che sono quindi operazioni di risconto del Mediocredito, e passive che sono di finanziamento per il Mediocredito? Ma da quando in qua l'onere delle operazioni passive di un Istituto di credito è superiore all'onere delle operazioni attive? Fino a prova contraria, ogni Istituto di credito presta, supponiamo, all'8 o al 9 per cento e risconta al 6 o al 7 per cento, comunque ad un tasso inferiore di quanto ha preteso. Se il Mediocredito ad un certo momento chiede dei finanziamenti, li ottiene attraverso il precedente articolo, con la sua firma, con la sua girata, con il suo avallo, e questa firma, questa girata, questa garanzia sussidiaria non consentono forse al Mediocredito di ottenere

delle condizioni di sconto più vantaggiose di quanto esso non abbia preteso a suo tempo per i risconti fatti a terzi? Ed allora per quale motivo dobbiamo integrare con l'1,50 per cento un'operazione passiva che, trattandosi di un Istituto di credito, è sempre più vantaggiosa delle operazioni attive? Si tratta di semplicissima tecnica bancaria.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Senatore Roda, ella è creditore di una risposta da parte mia, perchè il quesito lo aveva posto ieri in sede di discussione generale e, avendo dovuto rispondere affrettatamente, mi è veramente sfuggito l'impegno di dare i chiarimenti da lei chiesti.

Ella dice: in definitiva, lo Stato si assume un onere dell'1,50 per cento da computare su una certa base, che qui non è in discussione, perchè deve intervenire a ridurre il costo del denaro all'esportatore.

Rispondo innanzitutto affermando che questa non è una novità. Basta guardare un allegato del bilancio per trovare diverse decine di interventi del genere. Abbiamo molti casi di credito agevolato, vale a dire di credito indirizzato a processi produttivi, industriali o di altri settori, concesso da Istituti, i quali, sostenendo un costo del denaro superiore al saggio che si vuol far gravare su coloro che ricevono i mutui, ottengono il ristoro della perdita alla quale andrebbero incontro.

Ora, qui siamo nel campo del credito agevolato alla esportazione. Ella, premessa questa chiarificazione di ordine istituzionale, aggiunge: ma come mai si viene ad affermare un principio, anche nel campo delle esportazioni, per cui lo Stato deve intervenire ad aiutare le banche a dare il loro denaro a costo minore? Il finanziamento, il sconto dei crediti all'esportazione è fatto a saggi — in questo momento non sono in grado di darle dei dettagli più precisi — che si aggirano sul 5,75 per cento (parlo, naturalmente, della parte rifinanziata): si tratta, innegabilmente, di un saggio al di sotto di quello corrente per

le operazioni ordinarie. Perchè questo? Perchè accanto al costo del denaro vi è un altro costo a carico dell'esportatore, ed è il costo dell'assicurazione, il quale può portare ad aggravii di cui è stato riconosciuto opportuno, anche in sede governativa, che con un intervento indiretto possa ottenersi un alleggerimento.

Siamo dunque, onorevole senatore Roda, in una materia di squisita politica economica e non siamo nell'irrazionale o nello stravagante. Si può condividere e si può non condividere questa tesi di politica economica, ma, comunque, con l'articolo 18, si stabilisce di dare del credito agevolato all'esportazione e si ammette che questo credito abbia un'agevolazione dell'1,50 per cento. E non creda, onorevole senatore Roda, che il Tesoro, che deve erogare queste cifre, non vada a vedere quale sia l'effettivo costo del denaro. Comunque, io non mi illudo di averla convinta circa la sostanza dell'operazione politica; mi illudo però di essere stato chiaro sul metodo e sulla procedura introdotti.

RODA. Lei dice di non essersi illuso di avermi convinto; io invece le dichiaro, disilludendola, che sono perfettamente convinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSO, *Segretario*:

Art. 19.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi lo importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da

emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

(È approvato).

TITOLO III

ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CREDITI A LUNGO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO, NONCHE' ALLA ASSISTENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 20.

Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con lo estero, e nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonché di lavori eseguiti all'estero:

a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purchè coperti da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinarie, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera *a*) in relazione alle esportazioni di merci e servizi e

all'esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera *c*);

c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese pubblici o privati del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera *a*), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.

La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) non potrà superare i dieci anni: tale limite potrà tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.

Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

(È approvato).

Art. 21.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali estere di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

(È approvato).

Art. 22.

Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 23.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti all'esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente:

1) ai titoli di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;

2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera b) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;

3) ai finanziamenti di cui alla lettera c) del ricordato articolo 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento;

nonchè agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'articolo 21.

Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 3, il mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente dei titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20. La stessa garanzia

può essere accordata anche quando emittente dei titoli o valori o debitori dei finanziamenti sia un ente o un'impresa privati del Paese estero, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Zannini, Di Grazia, Bergamasco, Vallauri, Pajetta, Pagni e Baracco.

Se ne dia lettura.

R U S S O , Segretario:

« Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo:

Per le garanzie di cui al precedente punto 3) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'articolo 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 può essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi »;

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 3, il mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente dei titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, ovvero all'ente o impresa privata del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purchè, in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questi due emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

R U S S O , *Segretario* :

Art. 24.

Il Mediocredito è autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge ed a concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera c) del precedente articolo 20, il Mediocredito, per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni.

Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

R U S S O , *Segretario* :

TITOLO IV

ISTITUZIONE PRESSO IL MEDIO-CREDITO DI UN FONDO AUTONOMO

Art. 25.

È istituito presso il Mediocredito un fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei Titoli I e III della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal

1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità di bilancio.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Desidererei una precisazione da parte del Ministro su questo articolo con cui si istituisce un fondo di 10 miliardi per gli anni 1960-61 e 1961-62. Vorrei sapere perchè, mentre per questi due anni vi è una precisa iscrizione nei capitoli di bilancio di queste somme, per gli altri 25 miliardi si dice genericamente che saranno iscritti negli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità di bilancio. Io credo che non si possa agire in questa maniera e l'onorevole Paratore allibirebbe addirittura nel leggere questo articolo, per la sua incongruente indeterminatezza.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole senatore Roda, ella già ieri aveva toccato questo tema ed io avevo abbozzato una risposta, che ora le dò più precisa. Sono andato personalmente a verificare le due coperture, quella relativa all'esercizio scorso, per il quale ella sa che, se trascorresse il termine del 30 giugno, andremmo incontro a grossi fastidi, e quella relativa a questo esercizio; e, in verità, debbo dire che ho pensato un po' a trovare questi 400 milioni, ma alla fine li ho trovati, se non ricordo male, in una nota di variazione. Non ho sottomano le carte e non ho quindi la possibilità di essere più esatto; ma la copertura c'è e penso che lei non faccia una questione formale.

Ella però ha posto un altro quesito e ha detto: con questo articolo si istituisce presso il Mediocredito un fondo autonomo di 35 miliardi; ma la dotazione del fondo è di 10 miliardi e per il resto vi è un generico impegno rapportato a quelle che saranno le disponibilità di bilancio; ed ha anche chiesto: che

cosa sono le disponibilità di bilancio quando il bilancio si chiude in disavanzo?

Non le nascondo che questo modo di argomentare ha la mia simpatia, perchè effettivamente la legge deve dire che cosa vuole, ed ogni legge di spesa, che rinvii al futuro per la copertura, non è, in sostanza, che la manifestazione di un proposito. Ma, detto questo, e dettolo con estrema chiarezza, io debbo soggiungere che questo articolo rappresenta un notevolissimo passo in avanti in confronto alla realtà attuale. Noi oggi non abbiamo nulla e, quando si è verificata una certa situazione di rischio per un Paese, che io per debito di riguardo non voglio qui nominare, i creditori, i quali nella legge avevano la garanzia precisa che lo Stato avrebbe pagato, sia pure dopo 12 mesi, hanno incontrato qualche difficoltà. Perchè è vero che la legge dice che lo Stato deve pagare, ma poi occorre la provvista dei fondi con relativa copertura, occorre un provvedimento speciale. Ed allora si è detto: incominciamo a istituire un fondo che serva quanto meno per dieci miliardi, come un qualcosa che, nell'ipotesi di accensione di rischio, operi senza che occorra promuovere una legge, e quindi senza rinvio al ritrovamento della copertura, eccetera. Ora io penso che lo onorevole senatore Roda converrà che, grazie a questa norma, almeno dieci miliardi ci sono, mentre prima non c'erano. Non c'era neanche il principio del Fondo. Prima c'era un impegno che nasceva da una legge, ma non si diceva con quali mezzi farvi fronte e non precisare i mezzi vuol dire andare incontro ad un complesso di ritardi e di preoccupazioni che in questo modo si evitano. E per il seguito io penso che, se non vi è un impegno definitivo per gli altri esercizi, questa legge costituirà un valido elemento in mano al Ministro del commercio con l'estero, il quale potrà dire ai colleghi del Tesoro e del Bilancio che anche nei futuri esercizi bisogna pur trovare qualche cosa per portare questo Fondo ai 35 miliardi.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . D'accordo con l'onorevole Ministro; però vi è un errore, onorevole Ministro, per quanto riguarda lo stanziamento 1960-61; qui è previsto un fondo di quattro miliardi e 400 milioni, esatto; ed uno stanziamento di 5 miliardi e 600 milioni per il 1961-62: tale iscrizione è esatta (vedasi elenco n. 7 pag. 808 del bilancio del Tesoro) ma per il 1960-61 vi è un'iscrizione limitata a 4 miliardi e non a 4 miliardi e 400 milioni.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole senatore Roda, anch'io avevo riscontrato questo fatto da lei indicato, ma essendo andato personalmente a verificare ho visto che i 400 milioni vengono fuori da una nota di variazione: e mi duole che non abbia portato l'incartamento dal Ministero.

R O D A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 26.

A valere sulle disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni alla gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei Titoli I e III della stessa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.

(È approvato).

Art. 27.

Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;

b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai Titoli I e III della presente legge, e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;

c) delle anticipazioni che il Mediocredito è autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;

d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito è autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.

(È approvato).

Art. 28.

Quando occorra integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27, il Mediocredito può essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 27.

Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 29.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonchè al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da

qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

(È approvato).

Art. 30.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovrintende lo stesso Comi-

tato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione è ridotta come appresso:

il Presidente o il Vice Presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Zannini, Di Grazia, Vallauri, Bergamasco, Baracco, Pajetta e Pagni. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Dopo le parole: « la cui composizione è ridotta come appresso: » *inserire le altre:* « con la partecipazione, però, di un rappresentante del Medio-credito »; *e correlativamente sopprimere le parole:* « un rappresentante del Medio-credito ».

P R E S I D E N T E . Per motivi formali propongo al senatore Zannini e agli altri presentatori dell'emendamento la soppressione dell'avverbio « però ».

T U R A N I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Zannini ed altri con la soppressione della parola « però ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario* :

Art. 31.

Gli utili delle operazioni previste dal presente Titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 32.

A tutti gli atti ed operazioni effettuati dal Mediocredito, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 39 e 41 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 33.

Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e III della presente legge, è fissato annual-

mente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 35.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 36.

Il fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.

(*È approvato*).

Art. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960; per lire 4.500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 585 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1960-61, e per lire 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari ammontare da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.

(*È approvato*).

Art. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 39.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

(È approvato).

Art. 40.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Art. 41.

Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonchè a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le age-

volazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 sono esenti dalla imposta di bollo in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I , *Ministro del commercio con l'estero*. Chiedo venia al Senato se rubo ancora un po' di tempo, ma debbo far presente, per l'articolo 41, una considerazione di ordine pratico notevole. Al secondo comma di detto articolo è stabilito che i titoli e i valori di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 20 eccetera, sono esenti dall'imposta di bollo, in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Ora, dopo la presentazione di questo disegno di legge, il Ministro delle finanze ha inviato alla Camera dei deputati (precisamente nella seduta del 12 aprile) un disegno di legge dal titolo: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine », che, al secondo comma, lettera a) dell'articolo 17, stabilisce che, sulle cambiali emesse a favore degli istituti, sezioni o aziende di credito, in relazione ai finanziamenti di crediti a medio e lungo termine, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire 100 per ogni milione di lire o frazione.

Occorrerebbe dunque evitare di dover nuovamente intervenire in questa delicata materia, e pertanto il comma secondo dell'articolo 41 dovrebbe essere sostituito dal seguente: « I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 ed equivalenti dello articolo 21 e i relativi interessi sono esenti dall'imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Devo aggiungere che questo è stato uno degli oggetti del contendere tra l'Amministrazione finanziaria e quella del commercio con

l'estero. Ma, sopraggiunte determinazioni nuove dell'Amministrazione finanziaria, mi pare giusto che di questo si tenga conto.

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo?

T U R A N I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 41, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , Segretario:

Art. 42.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti alla esportazione.

(È approvato).

Art. 43.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle espor-

tazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(È approvato).

Art. 44.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M E N C A R A G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E N C A R A G L I A . Il nostro Gruppo, onorevole Presidente, all'inizio di questa discussione aveva chiesto il rinvio, per un nuovo esame da parte della Commissione, del disegno di legge che stiamo per approvare. L'intenzione che noi avevamo era quella di evitare a questa legge il destino che ha avuto la legge del febbraio, di diventare cioè nel giro di pochi giorni una legge inefficace ed inadeguata. Come avevamo d'altra parte previsto, non si è voluta accogliere questa nostra proposta.

Per questo motivo, a questo punto dobbiamo votare contro. Sia ben inteso che il nostro voto contrario non è un voto contro il principio ed un misconoscimento della necessità che provvedimenti di questo tipo vengano presi e che strumenti adeguati al problema che abbiamo esaminato, e che dovremo presto riesaminare, urgenti e richiesti da ogni parte, siano creati nelle forme che corrispondono all'interesse del Paese. Non voteremo quindi contro il principio, ma contro questo testo che a tale principio non risponde, e voteremo contro il metodo, perchè è bene trattare i problemi con cortesia, ma non ba-

sta rispondere con cortesia alle obiezioni e alle proposte. Bisogna rispondere anche con degli argomenti, i quali siano adeguati e direttamente corrispondenti alle obiezioni che sono state formulate. Eravamo tanto convinti della necessità di provvedimenti saggi in questa materia che abbiamo chiesto un esame più attento. E ci conforta nella giustezza della nostra proposta il fatto che le nostre argomentazioni, se leggiamo la stampa di ieri e di oggi, sono veramente sovrapponibili a quello che ha detto, tra gli altri, il Presidente del Convegno che sta per aprirsi a Milano, cui è stato fatto ripetuto riferimento ieri in quest'Aula il quale, nel presentare gli obiettivi di questo Convegno di operatori e studiosi, ha esposto gli argomenti che noi avevamo portato a sostegno delle nostre richieste.

Che cosa avevamo affermato? Avevamo affermato che dovevamo partire da un complesso di problemi, e ci si è detto che avevamo portato in discussione troppe questioni. Avevamo detto che bisognava attentamente esaminare il problema allarmante della caduta del tasso di incremento delle esportazioni italiane; e che cosa ci si è risposto? Ci si sono citate delle cifre assolute, ignorando che bisogna esaminare la dinamica dei problemi, se non si vogliono approvare oggi provvedimenti che siano provvedimenti morti domani. Bisogna saper vedere la dinamica delle esportazioni ed i suoi nessi con la dinamica delle importazioni, se si vogliono adottare provvedimenti che siano validi ed utili per lungo tempo.

Questo provvedimento è affrettato ed unilaterale; sarà quindi un provvedimento temporaneo ed inefficace. In conseguenza, non vi è dubbio che noi discuteremo ancora di questi problemi, e ne discuteremo perchè il problema è urgente e grave e non sarà risolto con questi metodi e da questo disegno di legge. Ci si è detto polemicamente: che cosa avverrebbe se finissero le esportazioni? Qui è necessaria una precisazione: nessuno di noi ha sostenuto che le esportazioni debbano cessare, nessuno di noi ha respinto il principio di questo disegno di legge: ma ci si permetta di insistere che ne abbiamo proposto un miglioramento ed un'estensione. Noi avremmo voluto che, come nella legge che è stata dichiarata inefficace dall'onorevole Ministro

era previsto un intervento per la media azienda e per l'artigianato, anche in questo provvedimento fosse previsto ciò insieme alle altre cose, che non sto a ripetere, e che sono state esposte ieri dal collega Pesenti ed in parte anche da me.

D'altra parte, se la situazione non è, come è stato brillantemente detto, « funerea », se Annibale non è alle porte, come mai questa fretta? Perchè non si è accettato un breve rinvio ed una rielaborazione di questo disegno di legge? D'altra parte, l'onorevole Ministro, con la sua obiezione: « e se finissero le esportazioni? » ci ha confermato quello che noi dicevamo, e cioè che il Governo non vuole in questa materia considerare l'altra componente del problema, che richiede l'impegno del Parlamento, del Governo e di tutto il Paese, per affrontare la questione di fondo, quella che è alla radice di tutta la nostra attenzione: la componente cioè dell'assorbimento interno dei prodotti della nostra industria in una fase, come quella attuale, di reale ed effettiva, anche se diminvente, espansione.

Noi faremo del nostro meglio perchè gli operatori economici non monopolistici e la industria privata non monopolistica italiana conoscano l'atteggiamento e la posizione del Governo, della maggioranza e la nostra. Faremo del nostro meglio perchè i lavoratori cattolici sappiano della vostra opposizione ostinata all'approfondimento di questa componente ed abbiamo fiducia che i lavoratori italiani e gli imprenditori non monopolisti comprenderanno ed approveranno il nostro voto contrario, come condideranno e sosterranno il nostro auspicio, che è una previsione certa, che presto saremo costretti a ritornare con maggiore ponderatezza, maggiore attenzione e più attento esame delle cose e delle tendenze delle cose, su questo argomento. Anche allora l'atteggiamento del nostro Gruppo, se non quello del Governo e della maggioranza, sarà l'atteggiamento che risponde alle esigenze della Nazione.

R O D A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è passato, come purtroppo si prevedeva, per acclamazione, un disegno di legge che meritava invece un ben più ponderato esame per la vastissima portata economica che esso implica. È un testo unico che dovrà regolare tutto il nostro commercio *import-export* e basta questo concetto a significare tutta la portata del provvedimento.

Va bene, come è andata è andata. Io ribadisco qui i dubbi che hanno motivato e sostanzialmente la nostra posizione di astensione. Non potevamo dire di no ad una legge che è attesa vivissimamente da tutti gli esportatori del nostro Paese: non potevamo certamente assumerci questa responsabilità. Abbiamo fatto il nostro dovere cercando, senza riuscirci, di apportare degli emendamenti, frutto di stretta logica, alla legge. Il tempo dirà se abbiamo sbagliato o se abbiamo avuto ragione ma, ripeto, i nostri dubbi permangono, soprattutto per questo pervicace rifiuto al ragionamento da parte vostra.

Onorevole Ministro, noi dubitiamo che questa legge, così come è congegnata, in assoluta incertezza dei criteri che la dovrebbero regolamentare, promuoverà purtroppo una esportazione artificiosa, collateralmente all'esportazione normale e naturale del nostro Paese; e questo si dimostrerà estremamente esiziale, almeno per quella parte di esportazione che risulterà artificiosa.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Roda, perchè non ha presentato degli emendamenti?

R O D A . Lei è parecchio che è in Parlamento: ora sto dichiarando i motivi della astensione del nostro Gruppo, e non vi è luogo ad emendamenti.

P R E S I D E N T E . La prego di non raccogliere interruzioni.

R O D A . Di fronte ad argomentazioni di questo tipo viene proprio la voglia di andare a spasso!

Secondo punto, che interessa soprattutto il Ministro delle finanze che è venuto qui in questo momento. Qual è il costo complessivo

di questa legge? Perchè è chiaro che il legislatore si deve anche preoccupare della portata economica e finanziaria di una legge. Qual'è questa portata finanziaria? Un milione, cento milioni, cento miliardi, cinquecento miliardi? Noi conosciamo solo costi parziali, non tutti i costi, conosciamo anche, grosso modo, quali potranno essere i costi tecnici. Abbiamo operato degli stanziamenti ed altri ne opereremo, appunto per sopperire ai costi tecnici. Ma i costi non tecnici, le insolvenze, in percentuale, caro onorevole Turani, quali saranno, soprattutto per le esportazioni di capitali, e cioè per l'innovazione contenuta nel disegno di legge?

T U R A N I , *relatore*. Sono garantiti dallo Stato.

R O D A . Ma io parlo appunto di costo per lo Stato.

T U R A N I , *relatore*. Garantiti dallo Stato estero che compera, non lo dimentichi mai.

R O D A . Ma mi stia a sentire, io voglio ancora citare un fatto. Ieri ho portato un caso preciso che deve essere ancora smentito perchè non debba essere presso nella dovuta considerazione, ma non lo può essere perchè è la pura verità. Non è infrequente il fatto di forniture fatte in precedenza dal nostro Paese a Stati esteri, non pagate da questi Governi; ieri ho citato il caso del Perù, perchè è a mia diretta conoscenza, ma quante altre forniture fatte a Stati esteri, forniture che non sono a mia diretta conoscenza, non sono state pagate? Ed allora come si fa a dire che uno Stato straniero paga sempre?

T U R A N I , *relatore*. Se pagassero sempre non faremmo più l'assicurazione.

R O D A . Non le domando, onorevole Trabucchi, quanto costerà questa legge se ai costi tecnici addizioneremo, sia pure grosso modo, i cosiddetti costi per insolvenze.

Ultimo motivo di incertezza: prevarranno dei concetti economici nell'assegnazione delle assicurazioni o prevarranno dei concetti

politici? Questo è il terzo elemento di perplessità, e tutti e tre questi elementi assieme concorrono a ribadire in questo momento la nostra astensione sul disegno di legge.

B U S S I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B U S S I. Il Gruppo comunista aveva ieri inaspettatamente richiesto il rinvio in Commissione di questo disegno di legge, sul presupposto evidente che il provvedimento non fosse stato in Commissione esaurientemente esaminato; e pur avendo lo stesso Gruppo poi ritirato la richiesta di rinvio in Commissione, oggi, in Aula, in sede di dichiarazione di voto, sia il senatore Mencaraglia, sia il senatore Roda parlano di esame affrettato, e di necessità di esame più ponderato come se in Commissione l'esame fosse avvenuto senza la normale diligenza.

Debbo dare atto, per debito di giustizia verso i colleghi della 9ª Commissione e per un doveroso riguardo verso il ministro Martinelli, che non solo tutto è avvenuto con la massima diligenza sulla base della relazione molto diligente e circostanziata del senatore Turani, ma che, su richiesta del rappresentante del Gruppo socialista, senatore Ronza, da tutti condivisa, dopo la prima discussione del disegno di legge, e con il mandato già conferito al senatore Turani di presentare la relazione per l'Aula, il Ministro Mar-

tinelli ha molto cortesemente accettato di venire in successiva seduta proprio per dare una spiegazione completa ed esauriente sul merito del disegno di legge. Di ciò tutti i membri della Commissione sono stati molto soddisfatti, così che è stato rivolto unanime ringraziamento al Ministro Martinelli, che veramente aveva tenuto, ben si può dire, una vera lezione quasi di livello universitario su tutto quanto costituiva il contenuto del disegno di legge.

Perciò, proprio come Presidente della 9ª Commissione, ritengo di assolvere ad un preciso dovere nel fare questa precisazione che tende a mettere in rilievo ed a mostrare nei suoi giusti limiti il lavoro svolto dalla 9ª Commissione nel merito del provvedimento di legge che abbiamo oggi approvato. (*Approvazioni dal centro*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari